



FONTE
NORMATIVA: ART.
9 L. 247/2012

FONTE
REGOLAMENTARE:
DM 144 DEL
12.8.2015 + DM
163 DEL 1.10.2020

Il titolo da Avvocato specialista

Istituzione del titolo di avvocato specialista



E' riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.



Il reg.to precisa che (art. 1 co. 1) è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.

I 13 settori di specializzazione (max 2)

I settori di specializzazione (art. 3 co. 1 reg.to):

- 1.diritto civile;
- 2.diritto penale;
- 3.diritto amministrativo;
- 4.diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- 5.diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
- 6.diritto internazionale;
- 7.diritto dell'Unione europea;
- 8.diritto dei trasporti e della navigazione;
- 9.diritto della concorrenza;
- 10.diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
- 11.diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
- 12.tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
- 13.diritto dello sport.



Gli indirizzi di specializzazione

Il reg.to precisa (art. 3 co. 2) che per i premi 3 settori di specializzazione il titolo di acquisisce

- 1) col percorso formativo o
- 2) Con la comprovata esperienza

in almeno uno degli indirizzi di specializzazione

Gli 11 indirizzi del settore del diritto civile

Il reg.to (art. 3 co. 3) individua n. 11 indirizzi del diritto civile:

1. diritto successorio
2. diritti reali, condominio e locazioni
3. diritto dei contratti
4. diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni
5. diritto agrario;
6. diritto commerciale e societario
7. diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica
8. diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza
9. diritto dell'esecuzione forzata
10. diritto bancario e dei mercati finanziari
11. diritto dei consumatori



I 7 indirizzi del settore del diritto penale

Il reg.to (art. 3 co. 4) individua n. 7 indirizzi del diritto penale:

1. diritto penale della persona
2. diritto penale della pubblica amministrazione
3. diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia
4. diritto penale dell'economia e dell'impresa
5. diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione
6. diritto dell'esecuzione penale
7. diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

Gli 8 indirizzi del diritto amm.vo

Il reg.to (art. 3 co. 5) individua n. 8 indirizzi del diritto amm.vo:

1. diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa
2. diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali
3. diritto dell'ambiente e dell'energia
4. diritto sanitario;
5. diritto dell'istruzione
6. diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale
7. diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale
8. contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico



Aggiornamento dell'elenco

Il reg.to (art. 4) precisa che l'elenco dei n. 13 settori di specializzazione può essere modificato con ulteriore e successivo DM.

Elenchi degli avv.ti specialisti

Il reg.to (art. 5) prevede che i COA formano e aggiornano (ex art. 15 co. 1 lett. c L. 247/2012) gli elenchi degli avv.ti specialisti sulla base dei settori di specializzazione.

L'avv.to specialista può chiedere che nell'elenco sia specificato l'indirizzo di specializzazione (ovvero gli indirizzi se ha conseguito il titolo con più indirizzi).

Modalità (alternative) per conseguire il titolo

Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. Le modalità di conseguimento del titolo sono alternative.

Disciplina
comune per
entrambe le
modalità
(alternative) di
conseguimento
del titolo

Ai sensi del reg.to (art. 6 co. 1) la domanda va formulata al COA.

Il COA verifica la regolarità della documentazione.

Il COA trasmette la documentazione al CNF.

I requisiti per presentare la domanda

Il reg.to (art. 6 co. 2) prevede i 3 requisiti -comuni ad entrambe le modalità alternative per il conseguimento del titolo- necessari per presentare domanda:

- 1) negli ultimi 5 anni frequenza con esito positivo dei corsi di specializzazione (oppure, in alternativa, maturazione della comprovata esperienza nel settore di specializzazione);
- 2) assenza nei 3 anni precedenti di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- 3) mancata revoca del titolo nei 2 anni precedenti.

NB La domanda può contenere la rinuncia al titolo già posseduto (per rispettare il limite massimo dei due titoli contemporanei): reg.to art. 6 co. 3.

I percorsi formativi

Le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento e sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i COA possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.

Le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



I percorsi formativi: chi li organizza?

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) L. 240/2010 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del MIUR (reg.to art. 7 co. 1).



I percorsi formativi: quando iniziano? chi sceglie i programmi?

I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal reg.to e alle linee generali elaborate ai sensi del reg.to.

La verifica è svolta dal Ministero, tenuto conto delle proposte di una commissione permanente.

I percorsi formativi: la comm.ne permanente



Presso il Ministero è istituita una commissione permanente composta da 6 componenti:

2 magistrati ordinari nominati dal Ministero (uno con funzioni di Presidente),

2 avvocati nominati dal CNF,

2 professori universitari (in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito) nominati dal MIUR.

La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia.

Per i componenti è previsto il solo rimborso spese e l'incarico ha durata di 4 anni.

Le delibera sono assunte con la maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I percorsi formativi: le convenzioni con CNF e COA.



Ai fini della organizzazione dei corsi, il CNF o i COA stipulano con gli organizzatori apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione.

Il CNF **può stipulare** le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (art. 35, co. 1, lett. s, L. 247/2012).

I COA **stipulano** le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche.

I percorsi formativi: il comitato scientifico della convenzioni.

Le convenzioni prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da 6 membri (in caso di parità prevale il voto del coordinatore):

3 nominati dagli organizzatori (uno di loro con funzioni di coordinatore),

3 nominati da uno degli enti (CNF o COA) o delle associazioni specialistiche.

Il comitato individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate dalla commissione permanente di verifica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione,

delle materie

delle ore destinate a ciascuna di esse

degli argomenti da trattare

dei docenti.



I percorsi formativi: il comitato di gestione.



Le convenzioni di cui prevedono l'istituzione di un comitato di gestione composto da 5 membri:

3 nominati da uno degli enti (CNF o COA) o delle associazioni specialistiche (uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore).

2 nominati da ?

Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Il comitato:

nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico,

cura l'organizzazione esecutiva dei corsi,

assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.

I percorsi formativi: i docenti

I docenti devono essere individuati esclusivamente tra:

i professori universitari di ruolo,

ricercatori universitari,

avvocati cassazionisti di comprovata esperienza professionale,

magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e,

per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

I percorsi formativi: la DAD

Le convenzioni possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche.

In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna

di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e

di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale.

Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

I percorsi formativi: i costi.

Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso.

I costi devono garantire esclusivamente l'integrale copertura

delle spese di funzionamento e docenza, nonché

delle spese di organizzazione e gestione (ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico).

I percorsi formativi: i criteri da seguire.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

- a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
- b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
- c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
- d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento.
- e) Il corso nei 3 settori con gli indirizzi deve prevedere:
 - una parte generale e
 - una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata ad uno degli indirizzi afferenti al settore.



I percorsi formativi: la prova scritta.

La prova (scritta e orale) è valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno 2/3 da membri non appartenenti al corpo docente del corso, ma in possesso dei requisiti medesimi previsti per la nomina dei docenti.

La comprovata
esperienza per il
legislatore: la
concorrenza di
un duplice
requisito

Per la comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati

1. che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno 8 anni e
2. che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.

La comprovata esperienza nel reg.to.

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni;
- b) avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione **mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 per anno, senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva.**

La comprovata esperienza: il colloquio.

Il CNF convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio per **l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta** per provare la comprovata esperienza (reg.to art. 6 co. 4).

Il colloquio è diretto ad accertare **l'adeguatezza dell'esperienza maturata** nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione.

La comprovata esperienza: la commissione di valutazione.



Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da 3 avvocati cassazionisti + 2 professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.

Nomina dei componenti della commissione:

1 componente avvocato (cassazionista) al CNF,

4 restanti componenti (2 avv.ti cassazionisti + 2 professori) sono nominati con decreto del Ministro e tra di loro viene individuato il Pres.te.

In previsione della seduta della commissione, il CNF e il Ministro individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero (comprendente tutti i settori di specializzazione).

La comprovata
esperienza:
l'accertamento
dei requisiti da
parte della
comm.ne di
valutazione.



Nell'accertamento dei requisiti la commissione di valutazione valuta **la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati** con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente.



Anche in **deroga al previsto numero minimo** di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione.

La comprovata
esperienza:
l'elenco presso il
Ministero



L'inserimento nell'elenco è disposto

per gli avvocati su designazione del CNF e

per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di
afferenza.

L'iscrizione resta valida per un periodo di 4 anni.

La comprovata
esperienza:
l'esito del
colloquio.

La comm.ne di valutazione formula una motivata proposta:
di attribuzione del titolo,
di rigetto della domanda.

Per il rigetto, il CNF deve prima sentire l'interessato.

Se attribuisce il titolo, il CNF comunica al COA e all'interessato
per iscrizione in elenco con la quale si consegue il titolo.

L'attribuzione del titolo

L'attribuzione del titolo di specialista spetta in via esclusiva al CNF.

Il reg.to stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

Il regolamento precisa (art. 1 co. 2) che il titolo è conferito dal CNF in ragione:

1. del percorso formativo (art. 7 del reg.to) o
2. della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato (art. 8 reg.to).

Il mantenimento del titolo.

L'avvocato specialista, ogni 3 anni dall'iscrizione nell'elenco, dichiara e documenta al COA l'adempimento degli **obblighi di formazione permanente** nel settore di specializzazione.

Il COA:

- a) cura la tempestiva trasmissione al CNF della dichiarazione e della documentazione, esprimendo **parere non vincolante** sul mantenimento del titolo di specialista
- b) comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

L'aggiornamento dello specialista

Il CNF e i COA, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, promuovono l'organizzazione di **corsi di formazione continua nelle materie specialistiche**.

Ai fini del mantenimento del titolo occorre dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di **crediti non inferiore a 75 nel triennio** di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

Il mantenimento del titolo per l'esercizio continuativo.



Il titolo può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 l'anno.

Non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogha attività difensiva.

Nella valutazione dei requisiti si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2.

La revoca del titolo

Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento (c.d. contrarius actus).

La revoca del titolo disciplinata nel reg.to.

Il titolo è **revocato dal CNF** su comunicazione del COA per i casi di:

- a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi di formazione;
- c) grave e comprovata carenza delle specifiche competenze (in questo caso anche d'ufficio).

Il CNF deve prima sentire l'interessato; la revoca è comunicata al COA per la cancellazione dall'elenco ed ha effetto dalla notifica del provv.to a cura del COA, ma consente di conseguire di nuovo il titolo.



Riserva di attività professionale?

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

L'esercizio delle funzioni del CNF: il plenum o un comitato interno



Le funzioni affidate dal regolamento al CNF possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da 5 componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso.

Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

I docenti universitari sono specialisti?

Possono indicare il titolo con le opportune specificazioni:

1. gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche,
2. coloro che, alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, hanno conseguito titoli specialistici universitari.

La salvezza degli specialisti ante litteram



L'avvocato che ha conseguito nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti ed organizzato anche CNF, dai COA o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative può chiedere al CNF il conferimento del titolo previo superamento di una **prova scritta e orale**.

All'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione composta da docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento nei percorsi formativi.

La disposizione si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.



La clausola di invarianza finanziaria

E' stato previsto che dalle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Entrata in vigore del regolamento

Il regolamento entra in vigore decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione nella GU (ovvero il 10.2.2021).

Profili deontologici e disciplinari

Art. 35 dovere di corretta informazione



1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominati vi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Avv. Antonino Galletti – Presidente Ordine Avvocati Roma

Profili deontologici e disciplinari

Art. 36 Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Profili deontologici e disciplinari

Art. 63 rapporti con i terzi



1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.